DECIMASEXTA DIOECESANA

SYNODUS

S. BENEVENTANÆ ECCLESIÆ

Ab Eminentiſs. & Reverendiſs. in Chriſto
Patre, & Domino.

FR. VINCENTIO MARIA

Ord. Præd. Miſerat. Divina Epiſcopo Tuſculano,

S.R. E. Cardinali Urſino,

Archiepiſcopo.

Celebrata die 24. Auguſti Anno MDCCI.

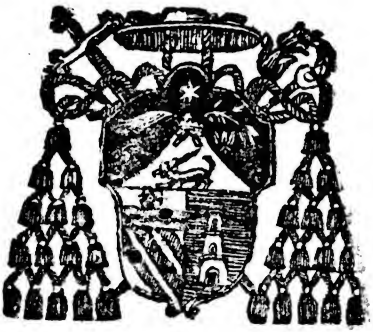

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III

BENEVENTI, Anno MDCCI.

E' TYPOGRAPHIA ARCHIEPISCOPALI.

DECRETUM

DE SYNODI APERITIONE.

In Nomine Sanctiſſimæ, ac Individuæ Trinitatis, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.

FR. VINCENTIUS MARIA
Ord. Præd. Miſerat. Divina Epiſcopus Tuſculanus, S.R.E. Cardinalis Urſinus, S. Beneventanæ Eccleſiæ Archiepiſcopus.

Ezechiæ Regis, qui omnibus confractis idolis, Templum per mundatos priùs Sacerdotes mundavit, Phyliſtæos compreſſit, muriſque refectis, Hieroſolymam communivit, Anno Regni decimoſexto, ipſo tantùm orante, Angelus Dei centum octogintaquinque Aſſyriorum millia nocte concubia ſine ſtrepitu, ſine armis interemit(*a*). Nos quoque Paſtorali noſtræ ſollicitudini pientiſſimi Regis eventum à Deo imploramus, præteritis ſiquidem annis quicquid ad Eccleſiaſticarum rerum decorem, morum moderationem, exceſſuum correctionem, cõtroverſiarum compoſitionem revocanda pertinebat, latis Conſtitutionibus in Diœceſanis Synodis quindecim, Provincialibus Conciliis duobus ediximus, hoc autem anno ſextodecimo Deum rogamus, ut Angelo ejus, cui Eccleſiæ noſtræ cuſtodia cõcredita eſt, divinitùs præſtante, ipſa editarum Conſtitutionum obſervantia omnes abuſuum turmas proſternat. Quocirca Decimaſextam Synodum, ſuperiore anno jam indictam, hac ipſa die 24. Auguſti 1701. ad Omnipotentis Dei, & IESV Chriſti Filii ejus Domini noſtri, Sanctiſſimæ Deiparæ, S. Michaelis Archangeli, B. Apoſtoli Bartholomæi, SS. Pontificum noſtrorum Januarii, & Barbati, SS. Dominici, & Philippi Nerii Confeſſorum, cæterorumque noſtræ Civitatis SS. Patronorum, aliorumque Sanctorum gloriam, honorem, & laudem apertam eſſe, atque incæptam volumus, promulgamus, & decernimus.

(*a*) 4. *Reg. cap.* 19.

Reliqua decreta, nempè de modo vivendi in Synodo, de Ministris Synodalibus, de præjudicio non afferendo, de non discedendo, de oratione publica, de fidei professione, & de cæteris hujusmodi, habentur in Actis, quæ in Archiepiscopali Cancellaria servantur.

TITULUS I.

De Constitutionibus.

CAP. I.

Diœcesanæ Synodi, hactenus celebratæ, confirmantur.

QVindecim Diœcesanas Synodos, unà cum earum Appendicibus ab Anno 1686. usquè ad proximè præteritum 1700. à nobis editas, & promulgatas, præsenti Decimasexta Synodo confirmamus, & ab omnibus, quorum interest, inviolabilitèr observari mandamus, sub pœnis in illis statutis, & comminatis.

CAP. II.

Hæc una illarum observantia in reliquis Synodis diligentiori scrutinio disquirenda. Si quid inobservatum occurrerit, Tituli ad id facientes repetantur. Emendanda, vel demandanda, si leuia Edicto, sin gravia novis Constitutionibus injungentur.

DEcreti hujus observantiam, prout in XIV. nostra Synodo *Tit. prædicto de Constit. cap. eodem* 11. cautum fuit, hac Decimasexta innovamus: mandamusque præcipuè, ut Synodale scrutinium, quàm sedulò peragatur. Cæterùm, quæ ex Conciliis nostris Provincialibus, & ex Titulis præteritarum Diœcesanarum Synodorum, in XI. Synodo recollectarum, necessariò nobis repetenda visa sunt, post sequentium lectionem iterabuntur.

TI-

TITULUS II.

De officio Sacristæ, & Custodis, atque Punctatorum.

CAP. I.

Capitularet pro Sacro faciendo à quo, quando, & quomodo è Choro vocandi.

MAjoris Sacristæ munus, quo in Ecclesia nostra Mettopolitana unus ex Canonicis, quem à Chori servitio eximimus, fungitur, ea, qua is tenetur, solicitudine, animadversione, & assistentia exequatur. Missarum celebrationes, inchoata Divini Officii recitatione in Choro, juxtà Concilii nostri Provincialis Primi Decretum *Tit. XXI. de Præb. & Dignit. cap.* VIII. nōnisi Canonicis Horis, & Missâ Cōventuali expletis, Capitularibus permittat: quod si populi concursus id postulet, tùnc unum dumtaxat post alium, majorem nempè pro prima vice minori, minorem verò pro secunda majori præferens, è Choro vocabit; quod & in reliquis nostræ Civitatis, ac Diœcesis Ecclesiis Collegiatis, ac Receptitiis ab eis, quorum interest, quocumque nomine nuncupentur, observari jubemus.

CAP. II.

Pœna contra Decreti prædicti transgressores statuitur.

QUi contra verò dispositionem hujusmodi prædicto tempore celebrare præsumpserit, illius diei fructuum amissioni subjaceat; Punctatorum conscientiam super hoc onerando: & Sacrista, si id sciens permiserit, pœnam, arbitrio nostro benè visam, irremissibiliter subibit.

CAP.

CAP. III.

Hostiarum, ac Vini qualitati pro Missæ sacrificio consulitur: ampullarum munditiæ demandatur.

Dolentes in aliquibus nostræ Civitatis, ac Diœcesis Ecclesiis panem, & vinum, pro Divino sacrificio peragendo, nimis inconsideratè præparari, non semel accepimus. Quocirca Sacristis, quæ Secretario præsunt, districtè præcipimus, ne hostias, post dies octo confectas, vinumque, quod è communi in Tabernis emi solet, ac plerumque deterius est, in Missarum celebratione adhiberi faciant. Ampullas verò, quas immundissimas unà cũ pelviculis in Visitationibus sæpè comperimus, pro vino, & aqua asservandis, singulis quibusque diebus mundari curent, sub pœna suspensionis ab officio, nobis reservatæ.

TITULUS III.

De officio Judicis Ordinarii.

CAP. I.

Cursorum, aliorumve Tribunali Archiepiscopali servientium extorsionibus providetur.

Cum non sine gravi Fori nostri Archiepiscopalis nota, dum citationes, aliævè exequutiones, partium, vel Fisci nomine, Cursoribus, sivè aliis eidem Tribunali servientibus in nostra Diœcesi committuntur, extorsiones per ipsos fieri audiverimus, cùm scilicet ab iis, contra quos expediuntur, sivè à Parochis, & Vicariis Foraneis, ultra id à Taxa Metropolitana præscriptum, etiam cibaria temeritèr, & arrogantèr expoſcant; Vicario nostro Generali mandamus, ut, si quos iniquum tale facinus commisisse probaverit, eos formali carcere, ac officii privatione punire non omittat; strictissimam super his nobis rationem redditurus.

CAP.

CAP. II.

Ne quid eis etiam ſponte detur, præcipitur.

UT omnis autem querelarum via intercludatur, & juſtitia ſuo curſu abſq; ſuſpicione undequaq; percurrat, volumus, ne quid ipſi citati, ſeu Parochi, aut Vicarii noſtri foranei Curſoribus, vel aliis prædictis, ſivè in actu exequutionis officii, ſivè aliàs cum per eorum Oppida tranſeant, etiam ſpontè ſubminiſtrent: ſed id tantùm exolvant, quod noſtræ Curiæ Cancellarius pro eorum mercede juxta Taxam prædictam ſolvendum eſſe ſcripto judicaverit, ſub pœna, arbitrio noſtro reſervata.

TITULUS IV.

De celebratione Miſſarum, & Divinis Officiis.

CAP. I.

Diurna officii parvi B. V. M. recitatio in Eccleſia Metropolitana inſtituitur: Doſque pro tali onere fundatur.

HUmillima noſtra, ac ſincera erga Glorioſiſſimam Virginem Dei Genitricem MARIAM Patronã, & Advocatam noſtram, cujus pulchritudinem Sol, & Luna mirantur, quæque ſuper ſydera exaltata, ſtellato aſſidet Divini ſui ſolio Filii, aſſidua apud ipſum pro nobis ſupplicatione interpellans, devotio planè exigit, ut ejuſdem Auguſtiſſimæ Cœli Reginæ cultum, & venerationem, quantum hìc nobis conceditur, promovere, ac ampliare ſtudeamus. Siquidem ſi Dominum in Sanctis ejus laudare jubemur, quantò magis in Sanctiſſimæ Virginis veneratione, exultantibus animis collaudare, & ejus laudum augendo titulos, gratias eidem, quem genuit, Regi jugitèr referre debemus.

Quocircà in Eccleſia noſtra Metropolitana, quam ſub Magnæ Dominæ, ad Cœlos aſſumptæ, venerabili nomine ab ipſa in noſtram Civitatem, Sanctorum Apoſtolorum tempore, Evangelicæ Fidei inve-ctione fundatam, ac vetuſtate jam indè ſqualidam, Divina favente gra-

gratia, ac S. Philippo Nerio nostro tutelari Patrono intercedente, tanquam Sponsam nostram dilectissimam decoravimus, ac die XXVI. Maii MDCXCII. solemni ritu dedicavimus, quotidianam Canonicarū prælibatæ Virginis Horarum recitationem decurrenti hoc anno MDCCI. die XXII. Februarii, Beato Petro Damiano Cardinali Pontifici Ostiensi, ejusdem officii Institutori, vel Restitutori Sacra, ad Omnipotentis Dei, & inviolatæ Matris ipsius honorem instituimus, atque decrevimus: Constituta à nobis pro hujusmodi onere Mansionariorum Collegio perpetua dote, prout ex instrumento, eadem die rogato, quod in hujus Synodi Appendice ad perpetuam memoriam relaxabimus.

CAP. II.

Statutorum in præcitato instrumento inviolabilis observantiæ demandatur.

CVm in Divinis charitas ut plurimùm apud homines frigescat, & quæ rectè sunt jussa, haud difficilè mutentur, ac transgrediantur, hoc experientia nos edocet, ut semel latæ leges iterùm, atque iterùm inculcentur oporteat. Quapropter præsenti hac nostra Constitutione sancimus, ut quæ pro prædicti Officii Mariani recitatione, aliisque in præcitato instrumento contentis, inter nos, & præfatum Mansionariorum Collegium statuta sunt, sedula ab eis fidelitate in perpetuum exequantur; aliàs condignis pœnis nostro, & Successorum nostrorum Archiepiscoporum arbitrio multabuntur.

IN HAC VERO' SYNODO.

EX Conciliis nostris Provincialibus sequentia capita repetenda decernimus, nempè

EX CONCILIO PRIMO.

Ex Tit. II. cap. V.
Ex Tit. VII. Cap. I. & II.

Ex

EX CONCILIO SECVNDO.

Ex Tit.VIII.cap.IX.
Insuper ex Titulis nostræ XI.Synodi Diœcesanæ hæc alia subsequentia, videlicèt.
Ex Tit.II.cap.III.
Ex Tit.IV.cap.V.
Ex Tit.V.cap.V.VI.VII.& VIII.
Ex Tit.IX.cap.II.
Ex Tit.XVII.cap.III.& XVI.
Ex Tit.XX.cap.XIII.& XV.
Ex Tit.XXIV.cap.XVI.
Ex Tit.XXXI.cap.II.IV.& VI.
Ex Tit.XXXIII.cap.unic.
Ex Tit.XXXVI.cap.IV.

DECRETVM.

De iis, quæ ad universas præfatarum Synodorum Constitutiones pertinent.

HOc decretum, sicuti extat in prima Synodo, in Decimasexta hac confirmamus; volumusque, ut omnes, & singulos arctet, ac si ad verbum hìc insertum, & relatum fuisset.

DECRETVM.

De Synodi Conclusione.

HÆc sunt, quæ Spiritui Sancto, & nobis decernenda, & promulganda visa sunt in præsenti nostra Decimasexta Diœcesana Synodo, quam optatum finem consecutam complemus: propterea ipsam, Deo, qui eandem cœpit, & perfecit, gratias agentes, concludendam esse decernimus, & concluſam denunciamus.

DECRETVM.

De Indictione futuræ Synodi.

SYnodum aliam futuram, juxtà Sacri Concilii Tridentini sanctiones, & antiquum nostræ Ecclesiæ morem, indicimus habendam esse die 24. mensis Augusti 1702. nisi alitèr nobis videbitur.

ROGITVS ACTORUM.

PRædicta omnia, & singula acta, & decreta, in præsenti Synodo contenta, celebrata, promulgata, lecta, lata, & recepta fuisse in S. Metropolitana Ecclesia, coram Reverendissimo Capitulo ejusdem Metropolitanæ, necnon M. Rev. Capitulis Collegiatarum Urbis, & Clero Urbano, & Foraneo de more sub die 24. Augusti 1701. fidem facio, atque testor

Ego P. Canonicus Sanctorius Curiæ Archiepiscopalis Cancellarius, & Synodi Notarius.

ACCLAMATIONES.

Habentur in prima Synodo Diœcesana propè finem.

DECRETUM ULTIMVM.

De Synodi dimissione.

AD laudem Omnipotentis DEI, Beatissimæque semper Virginis MARIÆ Matris DEI, S. Michaëlis Archangeli, B. Apostoli Bartholomæi, SS. Pontificum Januarii, & Barbati, SS. Confessorum Dominici, & Philippi Nerii, reliquorumque hujus nostræ Civi-

Civitatis SS. Patronorum, cæterorumque Sanctorum, Synodum dissolutam, ac dimissam decernimus, itaut unicuique licitum sit ad proprias Ecclesias redire. Hortamur tamen, & obsecramus vos, Fratres charissimi, quatenus tales in vestro munere sitis, ut in moribus vestris hujus nostræ Synodi fructus eluceſcat, & vestro exemplo imitationem sanctam plebs acquirat. Lauretanæ verò Litaniæ adhuc singulis Sabbatis recitentur, ad consequendum spirituale stipendium centum dierum de vera indulgentia, in prima Provinciali nostra Synodo à nobis pro tota Provincia concessum, & in secunda confirmatum, exorantibus Deum, ut B. MARIA semper Virgine DEI Genitrice intercedente, Diœcesanarum, Provincialiumque Constitutionum Decreta salutari executioni demandentur.

FINIS.

JUDICES, ET EXAMINATORES SYNODALES: Confirmati sunt omnes, in Superioribus Synodis enumerati.

APPENDICE
AL DECIMOSESTO SINODO
DIOCESANO
Della Santa Chiesa di Benevento.

I.

NOTIFICAZIONE
PER LO MONTE FRUMENTARIO,
Eretto in Benevento nell'Anno 1694.

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORD. DE' PRED.
Per Divina Misericordia Vescovo Tusculano, della S.R.C.
Cardinale Orsini della S. Chiesa di Benevento
Arcivescovo.

Ad Tit. de Relig. Domib. NEll'antecedente nostro XV. Sinodo Diocesano dell'anno 1700. dichiarammo lo stato del *Monte* frumentario per tutto li 24. di Agosto dello stesso anno essere il seguente.

Danajo avanzato si dal frutto annuale di duc. 50. per gli due Capitali di duc. 500. l'uno, dati in compra, il primo nel 1693. il secondo nel 1696; come dal frutto di duc. 230. dati ad impreſtito; e per limoſina data da Noi, come nel ſudetto noſtro XV. Sinodo---duc.---300.

Grano---tm. 1186.

Lo ſtato però preſente per tutto li 24. di Agoſto di queſto anno è quello, che ſiegue.

Frut-

Riporto	*duc.* 300.	
Frutto de' ſudetti due Capitali di duc.1000.dello ſteſſo corrente anno 1701.	*duc.* 50.	
Frutto del danajo dato ad impreſtito da Settèbre 1700.per tutto Agoſto 1701.	*duc.* 33.15.3.	
Prezzo di tu.186. di grano,vtduto delli tu.1186. rimaſti, come ſopra,nel Monte, à gr.83.9. il tu.	155.77.6.	
Altro prezzo di tu. 168. venduti dagl'infraſcritti tu.1188.à gr.85.il tumolo	*duc.* 142.80.	
Applicazioni fatte in più volte da Noi al medeſimo Monte	*duc.* 165.50.	
Limoſine ricevute da diverſi	*duc.* 366.62.3.	
Sommano	*duc.*	1213.85.
Dalla qual ſomma dedottine per iſpeſe fatte per ſervigio del Monte	*duc.* 15.85.	
Più per compra di tu.58.di grano, che mancò nel verno al Monte,per impreſtarlo à biſognoſi,duc.	58.	
In oltre per limoſina data agli Spedali de' Pallegrini della noſtra Dioceſi, per le ſpeſe fatte nello ſcorſo Anno Santo	*duc.* 5.	
Reſtano	*duc.*	1150.
Della qual ſomma ſi ſono depoſitati in Caſſa Sagra, per inveſtirgli,in conformità de' ſudetti due altri Capitali,à benefizio dello ſteſſo Monte,--duc.	150.	
Onde reſtano in contanti nel Sagro Monte per l'impreſtanza	*duc.*	1000.
Grano rimaſto da'ſudetti tu.1186.	*tu.*1000.	
Altro grano comprato nel verno per ſervigio dell' impreſtito	*tu.* 58.	
Frutto per l'impreſtanza di tu.1038.	*tu.* 129.18.	
Limoſina di un Divoto	*tu.* 6.	
Sommano	*tu.*	1188.
Dedotti però da queſta ſomma tu. 20. marciti nel Magazzino	*tu.* 20.	
Più tum.168.venduti come ſopra	*tu.* 168.	
Rimangono netti nel Monte per lo ſolito impreſtito	*tu.*	1000.

No-

Notifichiamo perciò à tutti il ſudetto ſtato preſente del Sagro Monte, acciocche i biſognoſi dell'impreſtanza, ò del danaio, ò del grano habbiano fiducia di prouvederſi. Ed affinche tutto ciò ſia paleſe ad ognuno, ordiniamo a' Parrochi, che pubblichino alle loro Plebi la preſente noſtra notificazione. Data nel Conſeſſo Sinodale, canonicamente ragunato nella noſtra Metropolitana à 24. Agoſto 1701.

FR. VINCENZO MARIA CARD. ARCIV.

F. A. Canonico Finy Segret. del Sinodo

II.

EDITTO XXVIII.

Per la distribuzione de' luoghi della Diocesi, sottoposti à 25. Vicarie Foranee.

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORD. DE' PRED. Per Divina Misericordia Vescovo Tusculano, della S.R.C. Cardinale Orsini della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

1. PEr agevolare l'esercizio de' proprj uffizj à nostri Vicarii Foranei, habbiamo formato la seguente distribuzione delle Vicarie, assegnando à ciascuno di essi quelle Terre, che vengono destinate à Cleri nella Tabella Sinodale (impressa nel nostro IX. Sinodo) dell'assegnazione de' luoghi per le Congregazioni de' Casi, e de' Riti: acciocche più facilmente, e cō minor incomodo i medesimi Vicarii, per altro obbligati ad intervenire alle sudette Congregazioni, possano spesso convenire in tutti i luoghi, sottoposti alle loro Vicarie, invigilare per l'osservanza delle feste à tenore dell'Editto III. Sinodale, (stampato nell'Appēdice del primo nostro Sinod.), e ne' tempi stabiliti nelle lettere patentali visitare le Chiese, per notare le necessità, ed i bisogni di quelle, premere per l'esecuzione de' decreti, ed auvisarne puntualmente due volte all'anno, cioè la prima settimana di Aprile, e nel Sinodo di Agosto, la nostra Congregazione della S. Visita. Ad Tit. de Offic. Iud. ordinarii.

2. E perche per necessità si dovevano collocare sotto qualche Vicaria quelle poche Terre, i cui Cleri convengono in Città, overo quelle altre, nelle quali non si fà il giro per le sudette Congregazioni, (come Castelpoto per lo tenuissimo numero degli Ecclesiastici), si è stimato sottoporle à Vicarii de' luoghi più vicini, e comodi alle medesime Terre, nel modo seguente.

Di-

Distribuzione delle Vicarie nella prima Tabella della Visita:

I. Vitolano, Tocco, Torrecuso, Paupisi.
II. Pietra Elcina, Pesco.
III. Fragneto, Pontelandolfo, Campolattaro.
IV. Morcone, S.Croce,
V. Colle, Cercello, Castelpagano, Reino.
VI. S.Marco de' Gavoti, Molinara, S.Giorgio della molara, Pago.
VII. Baselice, Castelvetere, Fojano.
VIII. Tufara, Gambatesa.
IX. Gildone, Riccia, Ielsi, Cercia maggiore.
X. Campo di Pietra, Toro, S.Giorin Galdo, Matrice.
XI. Limusani, S.Angelo Limusani.
XII. Campolieto, Monacilioni.
XIII. S.Elia, Pietracatella, Macchia.
XIV. Lesina, Casalnuovo.

Distribuzione delle Vicarie nella seconda Tabella della Visita:

I. S.Leucio, Apellosa, Maccabei, Castelpoto.
II. Montesarchio, Bonea, Cirignano, Varoni.
III. Cervinara, Paolisi, Rotondi, S.Martino.
IV. Pietra stornina, Roccabasciarana, Pandarano, Terranova, Ceppaloni, S.Angelo à Scala.
V. Altavilla, Grottolella, Tufo, Torrioni, Petruro, Chianca, Chianchitella.
VI. Mont'orso, S.Angelo à Cupolo, S.Maria à Tuori, Monte Rocchetto, Bagnara, Pagliara, S.Pietro indelicato, Toccanisi, S.Marco à Monti, Lentace, S.Maria Ingrisone, S.Niccolò Manfredi, Mancusi, Pastene, Perillo, e Motta.
VII. Montefusco, S.Paolina, S.Angelo à Cancello, S.Nazaro, S.Agnese, e Calvi, S.Giorgio la montagna, Ginestra.
VIII. Pietra de'Fusi, Montemiletto, Torre delle Nocelle, Monte'aperto.
IX. Chiusano, Lapio, Montefalcione.
X. Monte Calvo, Greci, Savignano.
XI. Paduli, Apice,

3. Ordi-

3. Ordiniamo quindi al noſtro Vicario Generale, che nelle future creazioni de' Vicarii Foranei ſi ſervi eſattamente della ſudetta diſtribuzione de' luoghi; inibendo al medeſimo di poter ſottoporre à ciaſcun Vicario più Terre, di quelle, che noi habbiamo aſsegnate ad ognuna delle ſudette XXV. Vicarie.

4. Finalmẽte raccordiamo à noſtri Vicarii Foranei il dover eſercitare con fedeltà, e zelo il proprio incarco, loro impoſto nelle Patenti ſpedite; mentre colla ſudetta diſtribuzione habbiamo ad eſſi tolta la decãtata difficoltà di operare colla dovuta ſollecitudine, qual'era l'aſſerto incomodo, che provavano per la diſtanza de' luoghi, ſottomeſſi alle loro Vicarie.

Dato nel Confeſſo Sinodale, canonicamente ragunato nella noſtra Metropolitana, à 24. Agoſto 1701.

Fr. Vincenzo Maria Card. Arciv.

F. A. Canonico Finy Segret. del Sinodo.

III.

ISTROMENTO

Della fondazione della dote in somma di ducati 1500. fatta dall'Emin. Arcivescovo Orsini, à favore del Collegio de' Mansionarii della Chiesa Metropolitana di Benevento, per la cotidiana recitazione dell'Uffizio Mariano nel Coro, rogato à 22. Febbrajo 1701. dal Cherico Notar Domenico Fontanella.

IN DEI NOMINE. AMEN.

Ad Tit. de celebr. miss. & diu. off.

COl presente pubblico Istromento si fà noto à tutti, ed à ciascuno, come l'Eminentissimo, e Reverendissimo in Cristo Padre, e Signore, Signore Fra Vincenzo Maria dell'Ordine de' Predicatori, per Divina Misericordia Vescovo Tusculano, della S. R. C. Cardinale Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo, havendo determinato, per l'ossequio, e venerazione dovuta alla Beatissima Vergine Maria Nostra Signora, d'introdurre nella sua Chiesa Metropolitana, eretta sotto l'augustissimo nome di essa Gran Madre di Dio, e consagrata alla medesima per le mani dello stesso Eminentissimo Arcivescovo à 26. del mese di Maggio dell'anno 1692. la cotidiana recitazione dell'uffizio dell'antedetta Santissima Vergine: Quindi per istabilire perpetuamente tal culto alla comune nostra Signora, partecipò al Reverendissimo Capitolo questi suoi ossequiosi sentimenti.

E fatta sopra di ciò matura, e seria riflessione frà essi Signori Canonici, e Mansionarii, lodarono, ed approvarono quelli la deliberazione, presa dalla E. S. la quale, per ridurla ad effetto, ordinò, che si convocasse Capitolo nel Segretario della sudetta Metropolitana, luogo solito, e consueto per simili adunanze, siccome è seguito, precedente il suono della Campana, in questo giorno 22. del mese di Febbrajo dell'anno 1701.

Con-

Convenuti tutti nel sopracitato Segretario, e recitate da S. E. le consuete preci, ascese alla sua sedia, e fatto segno, che ciascuno sedesse nel proprio luogo, propose di voler fondare à benefizio del Collegio de' *Man*sionarii della sua Chiesa Metropolitana la dote perpetua per la cotidiana recitazione dell'uffizio della Gran Regina de' Cieli, come appresso.

Premise dunque l'Eminentissimo Arcivescovo, che da lungo tempo havea conceputo nell'animo di perpetuare nella sua Chiesa Metropolitana un particolar culto alla Nostra Signora colla recitazione cotidiana dell'uffizio piccolo di Lei, mà per varie, e rilevanti cagioni non havea prima potuto stabilirlo, impedito dalle molte spese, e debiti, contratti per la rifezione di varie fabbriche Ecclesiastiche, rovinate, come è noto, dal Tremuoto del 1688. ed havēdogli finalmente la misericordia del Signore conceduta la consolazione di potere effettuare il suo disegno, havea pertanto scielto questo dì 22. di Febbrajo à metterlo in esecuzione, per gli seguenti motivi.

1. Per essere tal dì anniversario del felice ingresso al Cielo del Santo Cardinale Pier Damiano dell'Ordine di S. Benedetto Vescovo Ostiense, (il che seguì nell'anno 1072.) insigne Encomiaste della nonmai à bastanza venerata Nostra Signora, ad honor della quale il detto Santo, ò istituì, ò almeno, come altri Autori vogliono, restituì nella Chiesa la cotidiana recitazione dell'antedetto uffizio Mariano.

2. Per riconoscenza, benche debole, di essere stato esso Eminentissimo Arcivescovo in questo dì dell'anno 1672. dalla S. Memoria di Clemente X. annoverato nel Sag. Collegio de' Cardinali, ed elevato, quantunque immeritevolmente, à quel grado, in cui cotanto risplendette sei secoli prima il sopradetto Santo Cardinale Pier Damiano.

3. Per suffragio dell'anima della fù Madre Suor *Ma*ria Battista dello Spirito Santo, *Mo*naca Domenicana nel Monistero di S. *Ma*ria di Gravina, nel secolo Giovanna della Tolfa, Ducchessa di quella Città, Madre del detto Eminentissimo nostro Arcivescovo, la quale in questo medesimo dì dell'anno scorso 1700. finì di vivere al Mondo, esalando lo spirito nelle mani di S. E. che le assisteva, raccomandandole l'anima, con gran confidanza nel Patrocinio della nostra amabilissima Signora Vergine *Ma*ria, la cui venerazione in vita haveva procurato di accrescere, per quanto potette, con varii ossequii; e pre-

ciſamente colle fabbriche di trè Chieſe, e più Cappelle *ex integro* dalla medeſima erette, e dotate ad honoranza di eſſa ſourana Noſtra Signora.

Quindi volendo lo ſteſſo Eminentiſſimo Arciveſcovo ſtabilire perpetuamente la ſovraccennata recitazione cotidiana dell'uffizio piccolo della Beatiſſima Vergine in queſta ſua Chieſa *M*etropolitana, offerì (come già antecedentemente ſi era trattato co'Signori Manſionarii) di sborſare effettivamente, e prontamente, per dote di tal nuovo ſervigio Corale, à benefizio dello ſteſſo Collegio la ſomma di ducati mille cinquecento, da inveſtirſi *ſervatis ſervandis* à favore del Collegio medeſimo in annue rendite, overo in fabbriche degli ſtabili di eſſo Collegio, che finora giacciono diroccati per le rovine del ſovranominato Tremuoto del 1688. ſecõdo che ſarebbe meglio giudicato dal Signor de Mattia Canonico di queſta Chieſa Metropolitana: Con dichiarazione di vãtaggio, che, finattãto che il ſudetto capitale non foſſe impiegato ad annuo frutto, lo ſteſſo Eminentiſſimo Arciveſcovo reſtaſſe obbligato di corriſpondere al Collegio medeſimo de'Manſionarii il frutto, alla ragione del cinque per cento, ſcolli ſeguenti però eſpreſſi peſi, patti, e condizioni, e non altrimente, cioè

I. Che i detti Signori Manſionarii, e loro ſucceſſori dal giorno dell'accettazione del ſudetto legato, ed in perpetuo, ſian tenuti quattro ſolamẽte di eſſi per Eddomada recitare pubblicamente nel Coro della Chieſa Metropolitana ogni giorno l'uffizio piccolo della B. Vergine, ſecondo il rito del Breviario Romano: eccetto però i trè ultimi giorni della Eddomada maggiore, cioè il Giovedì, Venerdì, e Sabato Santo, ne'quali giorni dovranno cantare unitamente l'Inno *Stabat Mater*, colla ſua orazione.

II. Che ſia loro lecito, terminata l'obbligazione del Coro, recitare la ſera il mattutino, e le laudi del detto uffizio della B. Vergine, quando non ſi poſſa comodamente recitare la mattina. Nel giorno ſeguente poi recitare Prima, Terza, Seſta, e Nona, dopo compiuta parimente l'obbligazione del Coro; e'l rimanente doppo il Veſpro, e la Compieta dell'uffizio corrente.

III. Che ciaſcuno de'quattro *M*anſionarii nella propria Eddomada poſſa ſoſtituire altro Manſionario in ſuo luogo, quando però non ſia continova, ed affettata la ſorrogazione.

IV. Che à detti quattro Manſionarii, per ragione di diſtribuzione cotidiana, ſi debba ogni meſe corriſpondere dal Procuratore del

Col-

Collegio, che haverà il peso di esiggere il frutto del detto capitale, la rata di grana cinque per ciascheduno in ogni giorno di servizio: e per facilitare questa contribuzione mensale, l'Eminentissimo Arcivescovo pagherà anticipatamente un'annata di duc. settantacinque.

V. Che ne'giorni feriali *per annum*, in cui vi è il peso nel Coro di recitare l'uffizio medesimo della Madonna, debba cessare la detta contribuzione di grana cinque assegnate, come sopra.

VI. Che le sudette distribuzioni, le quali ne'giorni feriali cesseranno, per cagione della obbligazione Corale, calcolate nel fine dell'anno, debbano depositarsi in mano dell'Esattore de'Legati pii del Capitolo; e giunte alla somma di duc. trenta, debbano impiegarsi in compera di annuo censo, affinchè, occorrendo diminuzione nell'annuo frutto de'sudetti ducati settantacinque, possa col frutto di questi nuovi Capitali supplirsi à tale mancanza.

VII. *In* caso che il frutto di tali Capitali crescesse in somma maggiore, ò sovragiungessero altri legati, possa allora, secondo l'avanzo, che vi sarà, dal Reverendissimo Capitolo *Metropolitano* accrescersi maggior numero de' Mansionarii alla sudetta recitazione dell'uffizio della Vergine, colla medesima contribuzione di grana cinque per ciascheduno.

VIII. E perche l'intera soddisfazione de'quattro Mansionarii per la recitazione sudetta dell'uffizio *Mariano*, *alla* sovraccenata ragione di grana cinque per ciascheduno di essi al giorno, in un anno importa la somma di ducati settantadue, i rimanenti ducati tre potrano da medesimi *Mansionarii* impiegarsi per la cõpera di tante candele, da accendersi sù l'Altare nel tẽpo, che recitarassi il sudetto Offizio.

IX. Finalmente terminata, che sarà da medesimi quattro Mansionarii ne'giorni, in cui saranno obbligati, in virtù di questa fondazione, la recitazione del sudetto uffizio della Vergine, debbano i medesimi soggiugnere il Salmo *De profundis*, colla orazione *Quæsumus Domine* per l'anima della B. Mem. della sopranominata Madre di esso Eminentissimo Arcivescovo, ed in oltre, dopo la morte dell'Em. S. (che Idio conservi lungamente sana) sian tenuti premettere alla sudetta colletta *Quæsumus* l'altra orazione *Deus, qui inter Apostolicos, &c.* in suffragio della sua anima.

Essendosi successivamente al sudetto Collegio, e per esso agl'infrascritti Signori Mansionarii, in presenza del Reverendissimo Capitolo, dall'Eminentissimo Arcivescovo proposti tutti, e singoli i sopradetti

detti nove capi, ò articoli, eglino i Signori Manſionarii ſi eſibirono, in nome dello ſteſſo Collegio, di accettare la propoſta fondazione in perpetuo, con tutti i vincoli, patti, e condizioni nel modo, ed ordine, di ſopra eſpreſſi.

Perciò hoggi ſudetto giorno 22. Febbrajo nel Segretario della ſteſſa Chieſa Metropolitana, eſſendovi trè lumi acceſi, per eſſere già ſonate le 24. ore, preſente, e perſonalmente eſiſtente il nominato Eminentiſſimo Arciveſcovo, come ſi è detto, interveniente alle coſe infraſcritte per ſe ſteſſo, *privato nomine*, e ſuoi eredi da una parte: e dall'altra parte, preſenti, e perſonalmente coſtituiti i Reverendi Sig. Manſionarii del detto Collegio, cioè i Signori Vito Antonio Caputo *Decano*, Paolo Antonio Perna, Carlo de Blaſio, Domenico Donna, Franceſco Baldini, Pietro Girardi, Giovanni Viglione, Ignazio Bertucci, Niccolò Pedecino, Andrea Sepino, Antonio Fuſco, e Marco Fuſco, facienti, e rappreſentanti la maggior parte de' Manſionarii dello ſteſſo Collegio, intervenienti parimente alle coſe infraſcritte, colla clauſola *inſolidum* per loro ſteſſi, e ſuoi ſucceſſori nello ſteſſo Collegio, i medeſimi Signori Manſionarii (col conſenſo però, e preſenza del Reverendiſſimo Capitolo, à ſuono di campanello capitolarmente, come ſopra, ragunato) giuſta la di loro eſibizione fatta, accettano la ſudetta fondazione, che detto Eminentiſſimo Arciveſcovo preſentemente con effetto coſtituiſce, ed ordina: e però non ſolo ſi addeſſano il peſo della recitazione del ſudetto uffizio Mariano ne' tempi, di ſopra eſpreſſi; ma anche promettono, e ſi obbligano di oſſervare *adamuſſim* tutte le condizioni, e vincoli, di ſopra ordinati, li quali vogliono, che ſi habbiano per appoſti, e repetiti, non ſolo nel principio, mà anche nel mezzo, e nel fine del preſente Iſtromento; ed in oltre reſtano contenti per tal peſo conſeguire detto Capitale di ducati mille cinquecento, e con eſſo l'annuo frutto corriſpondente.

E ſtante la detta accettazione, promiſſione, ed obbligazione, il detto Eminentiſſimo Arciveſcovo, in adempimento della ſua volontà, ſpontaneamente nel nome ſudetto, preſenzialmente innanzi à noi in moneta di argento corrente paga, e sborza à ſudetti Signori Manſionarii, preſenti, recipienti la detta ſomma di ducati mille cinquecento di capitale, per inveſtirgli nel modo, e forma, di ſopra dichiarati; ed all'incontro i ſudetti Signori Manſionarii ne quietano il medeſimo Eminentiſſimo Arciveſcovo, *etiam per Aquilianam ſtipulationem*, facendogli patto perpetuo *de amplius non petendo*.

Ed

Ed acciocche interamente si eroghino nella mentovata maniera, di sopra espressa, *brevi manu* gli consegnano *loco depositi* in potere del Reverendissimo Signor Abate Paolo Farella Arcidiacono della stessa S.Chiesa Metropolitana, come uno de' custodi della Sagra Cassa, presente, recipiente, il quale promette sborsarlo subito, che doverassi fare qualche investimento di esso Capitale, così in tutto, come in parte, ed in tali Istromenti dourà farsi espressamente menzione, essere della somma del danajo, per l'effetto sudetto pagata dal detto Eminentissimo Arcivescovo, e non altrimenti in pace, &c.

Detto Eminentissimo *Arcivescovo* poi, acciocche, pendente l'investimento sudetto, i quattro Mansionarii, che da domane 23. di Febrajo principieranno per Eddomada la recitazione accēnata, non restino difraudati della loro mercede, promette, e si obbliga, come sopra, di corrispondere la detta annualità di ducati settanta cinque pro rata, ed à tale effetto paga presenzialmente nella stessa moneta anticipatamente una annata intera de' frutti nella detta somma di ducati settanta cinque in mano dello stesso Signor Arcidiacono Farella, il quale haverà il peso di farne i pagamenti pro rata per ciascun mese, come si è detto, *quia sic, &c.*

Le quali cose, come sopra, disposte promettono esse parti haver sempre rate, grate, e ferme, ed à quelle non contravenire per qualsivoglia cagione: e per le cose medesime, inviolabilmēte da offervarsi, obbligano se stessi, eredi, e successori rispettivamente nella forma della Reverenda Camera Apostolica, con tutte le clausole necessarie, ed opportune, e giuramenti in forma, cioè il detto Eminentissimo Arcivescovo, *Sacrosanctis Dei Evangeliis inspectis*, ed i sudetti Signori Arcidiacono Farella Depositario, e Signori *Mansionarii tactis pectoribus, more, &c.* fuorche i Signori Mansionarii Bertuccio, Antonio Fusco, e Marco Fusco, costituiti solamente negli ordini minori, i quali han giurato, *tactis scripturis* presenti per testimonii l'Acolito *Ascanio* Giovannelli *Beneventano*, e'l Cherico Francesco Rossi da Vitulano di questa Diocesi, specialmente à questo atto chiamati, e rogati.

E stabilito per ultimo, come sopra, il sudetto contratto, cō soddisfazione particolare del detto Eminentissimo Arcivescovo, ne rendè egli à tutti comunemente i suoi più amorevoli ringraziamenti. Indi esortò la religiosità de' medesimi Signori Mansionarii à raccordarsi di prestare somigliante atto di dovuto culto alla Santissima Vergine,

con

con dimostrazione di vero cordiale ossequio, non à riguardo del tenue terreno emolumento, loro assignato, mà per le benedizioni, che da Dio, per mezo della stessa Vergine Santissima, riporteranno: massimamente nel punto della morte, in cui ognuno di essi potrà riconvenire, senza temerità, la medesima pietosissima Signora per lo di lei favorevole patrocinio, ad esempio di quel Cherico, riferito dal sopralodato S. Pier Damiano *nel 3. tom. delle sue opere Opusc. x. cap. 10. Non ignoro, ò Beata Regina Mundi, quia te in multis offendi; verumtamen ò Janua Cæli, fenestra Paradisi, vera Mater Dei, & hominis tu mihi testis es, quia septies in die laudem dixi tibi; Et quamvis peccator, quamvis indignus, omnibus tamen Canonicis Horis tuæ laudis obsequium non fraudavi.* E così, come quel benauventurato Cherico, dopo havere ossequiata giornalmente la gran Madre delle Misericordie in terra, potranno sperare di passare sicuri, in grazia del Signore, à goderla eternamente in Cielo.

Et quoniam de prædictis omnibus, eorumque singulis rogatus fui Ego Clericus Dominicus Fontanella Beneventanus publicus Apostolica authoritate, & ordinarius Reverendissimi Capituli Metropolitani Notarius, & requisitus, ut unum, vel plura, publicum, seù publica conficerem, atque traderem Instrumentum, vel Instrumenta, prout opus fuerit, & eidèm hoc præsens publicum Instrumentum, feci. Subscripsi, & signavi die, & Anno antedictis, Indict. IX. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & Domini, D. Clementis Divina Providentia Papæ XI. anno ejus primo feliciter. Amen.

Locus ✠ Signi.

IV.

EDITTO XXIX.

Per la oſſervanza della Lettera Circolare, ſpedita per ordine di Noſtro Signore Clemente XI. dalla S. Congregazione de' Veſcovi, e Regolari, ſopra la venerazione, e riſpetto, dovuto alle Chieſe.

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORD. DE' PRED. Per Divina Miſericordia Veſcovo Tuſculano, della S.R.C. Cardinale Orſini della S. Chieſa di Benevento Arciveſcovo.

COn tutto che da Noi, inerēdoſi alla Bolla del B. Pio V. (a) intorno alla oſſervanza del culto divino nelle Chieſe, per mezzo di varii noſtri Editti, e Coſtituzioni Sinodali, ſi ſtato, anche colla comminazione delle pene, prouveduto, che alle Chieſe ſi vada da ognuno cō Criſtiana modeſtia: che ſi dimori nelle medeſime colla riverenza, dovuta alla sātità del luogo: che vi ſi oſſervi per la honeſtà comune la diviſione del ſeſſo; e che gli uffizj, e ſolennità Eccleſiaſtiche ſi celebrino cō religioſità, e divozione tale, che da per tutto riſplenda in eſſe il divino culto: acciocche nondimeno ſi mantenga l'eſecuzione di quāto habbiamo diſpoſto, rinnoviamo ſotto le medeſime pene, gli ordini, altre volte dati, e pubblichiamo hora di vātaggio la Lettera Circolare, ſpedita ultimamente sù lo ſteſſo propoſito, per ordine del Santiſſimo Padre Noſtro Clemente XI. dalla Sagra Cōgregazione de' Veſcovi, e Regolari, e ricevuta da Noi col a ſeguente Lettera di eſſa Sagra Congregazione. Ad Tit. de Immunit. Eccleſ.

Foris. All'Eminentiſs. e Reverendiſs. Sig. mio Oſſervandiſs. Il Sig. Cardinal Orſini Arciveſc. di Benevento.

Intus. Eminentiſs. e Reverendiſs. Sig. mio Oſſervandiſs.

PEr ordine eſpreſſo della Santità di Noſtro Signore ſi trasmette à V. E. l'accluſa ſtampa di Lettera Circolare, affinche

D

(a) La V. *quæ incipit*: Cum primum: *de an.* 1566.

finche si habbia la vigilanza sopra la venerazione, e rispetto dovuto alle Chiese. E se bene la Santità Sua si promette dal singolar zelo dell'Eminenza Vostra ogni più esquisita diligenza nel procurarne una esatta esecuzione, non lascia però Sua Beatitudine di esprimerlene il suo ardentissimo desiderio. Lo significo à V. E. e le bacio per fine humilissimamente le mani.

Roma 30. Luglio 1701.

Di V. Emin. Humiliss. ed Affettionatiss. Servidore
G. Cardinale di Carpegna.

G. D. Parracciani Prosegretario.

LETTERA CIRCOLARE

Per ordine della Santità di Nostro Signore sopra la venerazione, e rispetto dovuto alle Chiese.

PRemendo alla Santità di N.S. di soddisfare alle parti del suo Appostolico ministero, con andare estirpando, per quanto è possibile, dal Popolo Cristiano le offese, che si fanno al Signore Dio, e quelle particolarmente, che cagionãdo pubblico scandalo, portano più irreparabile rovina spirituale alle anime, e provocano maggiormente l'ira Divina sopra di Noi, hà posto l'occhio fino dal principio del suo Pontificato in primo luogo sopra l'abuso, ormai troppo universale, del poco rispetto, che si usa alle Chiese, le quali, dovendo esser Case di Orazione, pajono, per la irreligiosità di molti mali Cristiani, quasi ridotte à Case di libertà, e di peccati.

Mi hà però comandato espressamente la Santità Sua d'incaricare in suo nome à V. S. siccome à tutti gli altri Ordinarii d'Italia, e delle Isole adjacenti, che con ogni studio, e diligenza procuri di porgere rimedio all'inconveniente predetto, e di restituire alla Casa di *Dio* la riverenza, ed il rispetto, che l'è dovuto. Ed à tal'effetto la Santità Sua, rinnovãdo colla presente tutte le disposizioni

ni de'Sagri Canoni, Costituzioni, e Decreti Appostolici, altre volte fatti, e promulgati da'Sommi Pontefici suoi Predecessori intorno alla stessa materia, vuole, che V.S.

I. Per mezzo di Prediche, e Sermoni, ò con Editti, e Lettere Circolari instruisca, e faccia ben ponderare à suoi Popoli, quanto dispiaccia alla Maestà di Dio l'irriverenza nelle Chiese, insinuando le minaccie della Sagra Scrittura, ed i castighi pubblici, come di Peste, Fame, Guerra, Terremoti, e simili, che, per comune sentimento de'Santi, suole Dio specialmente mandare, per vendicare gli affronti, che i mali Cristiani vanno à fargli nella sua propria Casa: *quoniam ultio Domini est ultio templi sui*. In segno di che, come notano i medesimi Santi, non si trova, che Cristo N. S. castigasse colle sue proprie mani altro peccato, che questo, mentre con i flagelli scacciò i profanatori del Tempio.

II. Prescriva a' Confessori, che ammoniscano seriamente sopra di ciò li Penitenti.

III. Faccia specialmente avvertire le Donne, che vẽgano alle Chiese colla dovuta modestia, ed umiltà, nõ cõ põpe, gale, vanità, & ornamenti indecenti, nè cõ alterigia, e fasto, più confacevole à luoghi di libertà, e di feste profane, che al Santuario di Dio; ricordandosi, che alla Chiesa deve andarsi per placare l'ira Divina, non per irritarla, e non per commettere, e cagionare nuovi peccati, mà per cancellare i commessi: non potendosi udire senza orrore, che à cagione dell'immodestia feminile si siano in alcuni luoghi le cose ridotte à segno, che in vece di andare alle Chiese per trovarvi la divozione, convenga tal'ora fuggirne per non la perdere.

IV. Dove potrà farsi comodamente, si destini, ed assẽgni agli huomini luogo distinto, e separato da quello delle donne, nè si permetta, che gli uni si fermino, e stia-

no in quello delle altre, di maniera, che resti tolta trà di loro ogni indecente comunicazione.

V. Insista onninamente, che nelle Chiese non si facciano colloquii profani, circoli, ò strepiti, nè si trattino negozii, e molto meno si amoreggi; riprendendo con Santo Zelo i trasgressori, e castigãdogli severamente, con implorare anco, in caso di bisogno, l'ajuto del braccio secolare.

VI. Specialmente invigili, che al Santo Sagrifizio della Messa assistano tutti coll'attenzione, e religiosità, che conviene ad un Mistero sì venerabile, e mostrino anche esternamente di starvi presenti, non pure col corpo, ma eziandio colla mente, e con divoto affetto del cuore.

VII. Ordini altresì agli Ecclesiastici, che nella *divozione*, modestia, e decoro in celebrare i Divini Offizii, & esercitare le altre Sagre Funzioni si portino in guisa, che non habbiano à soggiacere alla maledizione, intimata da Dio à chi fà l'opera sua negligentemente, e si tolga a' Secolari ogni occasione di scandalo, e di mal'esempio.

VIII. *Prouveda parimẽte*, che la stessa modestia, e divozione si osservi dal Clero, e dal Popolo nelle Processioni Ecclesiastiche, le quali, essendo istituite per implorar grazie, e misericordie dal Signore, e per ringraziamento de' benefizii da Sua Divina Maestà ricevuti, devono essere accompagnate non da discorsi vani, e portamenti indecenti, che pur troppo si vedono, come se si andasse à diporto, mà da orazioni, ed altri atti di Cristiana divozione, che possono essere graditi dal Signore Iddio, secondo l'intenzione di Santa Chiesa.

IX. Molto più si faccia ciò osservare, quando nelle dette Processioni si porta il Santissimo Sagramento, ò nelle Feste Solenni, ò per il Santo Viatico à gl'Infermi; nel-

nella quale occasione sarà molto lodevole, che, per quanto potrà, procuri d'introdurre nella sua Diocesi l'Osservanza delle Regole, & Instruzioni, sopra di ciò promulgate in quest'Alma Città di Roma l'anno 1695. per ordine della san. mem. di Papa Innocenzo XII: eccitando li Fedeli à rendere in quella Sagra azione ogni più divoto ossequio al Venerabilissimo Sagramento dell'Altare, anco per conseguire li tesori Spirituali delle Sante Indulgenze, à tal'effetto concedute da Sommi Pontefici, e specialmente dalla santa mem. di Papa Innocenzo XI. e susseguentemente dall' istesso Innocenzo XII.

X. Procuri, che le Feste, e solennità si celebrino con modestia, e divozione, e senza spettacoli, conviti smoderati, e profanità, vietate da Sagri Canoni: e che nelle Musiche si osservi il decoro Ecclesiastico, senza mescolanza di parole, non usate dalla Chiesa. In tali solennità, ancorche maggiori, li Divini Vffizii, e Messe cantate si celebrino secõdo gli approvati Sagri Riti, ed alle hore prescritte dalle Rubriche in modo, che le Messe cantate nõ si prolunghino più che al mezzo giorno, ed i Vesperi, e le Compiete oltre il tramontar del Sole: avvertendo, che alle 24. hore terminati siano tutti i Divini Vffizii, ed ogni altra Sagra Funzione, e nella medesima hora siano serrate tutte le Chiese; e questa regola debba anco essattamente praticarsi nelle Vestizioni, e Velazioni delle Monache.

XI. In caso di trasgressione circa le predette cose minacci con pubblici Editti, ò in altre maniere, che stimerà più proprie, gravi pene, & anco di proibire le sopradette funzioni, e feste, e di sottoporre, in caso di bisogno, all' Interdetto Ecclesiastico le medesime Chiese.

XII. Proibisca onninamente, e sotto gravi pene a' po-

poveri, & a' mendicanti l'andar cercando limosina per le Chiese, nascendo da ciò un gran disturbo a' Divini Vffizii, & alle orazioni de' Fedeli.

XIII. Ordini a' Parrochi l'invigilare, e correggere li delinquenti circa tutte le cose sudette, e bisognando denunziarli al suo Tribunale, castighi gli stessi Parrochi, quando in ciò manchino.

XIV. Intimi la medesima vigilanza, & attenzione alli Superiori Regolari per le Chiese loro, ed in caso di contravenzione, ò negligenza, oltre gli altri rimedii, prescritti da' Sagri Canoni, ne dia parte à questa Sagra Congregazione, che punirà i medesimi Superiori, anco con la privazione de' loro Vffizii, & altre pene più gravi.

Confida la Santità di N.S., che basterà questo semplice eccitamento al Zelo di V.S. per animarla à cõpire esattamente in questa parte al suo debito Pastorale, per non essere incolpata al Tribunale di Dio di haver taciuto, quando conveniva alzar la voce, e la mano contro i profanatori del Santuario: e che però farà ella per impiegare ogni studio, à fine di prouvedere ad un disordine sì importante, e sì scandaloso, che in realtà ferisce il Paterno Cuore della Santità Sua, la quale è risoluta di fare quanto è possibile dal canto suo, acciocche si tolga questa abominazione dal luogo Santo, e che la nostra Italia, in cui risiede il Capo visibile della Chiesa, e che è posta, come sotto i suoi occhi, possa anco in questa materia del rispetto alle Chiese servire di esempio à tutte le altre Nazioni del Cristianesimo, ed in tal maniera preservarsi da quei flagelli, che per castigo delle nostre colpe pur troppo ci vengono presentemente minacciati dalla Divina Giustizia.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

G. D. Paracciani Prosegretario.

Ed

Ed affinche niuno poſſa allegare ſcuſa d'ignoranza nella pronta eſecuzione di quanto dalla Santità ſua ſi comanda, e da Noi era ſtato antecedentemente precettato, vogliamo, che il preſente noſtro Editto ſi pubblichi dagli Arcipreti, Parrochi, e Rettori delle Chieſe della noſtra Città, e Dioceſi, unitamente col ſommario della ſopracitata Bolla del B. Pio V. regiſtrato nell'Appendice del noſtro terzo Sinodo Dioceſano, due volte l'anno, fra la Meſſa Conuentuale, ò Parrocchiale, cioè nella ſeconda Domenica dell'Avvento, e ſeconda di Quareſima, ſotto pena di un docato per ciaſcuna ommiſſione. Dato nel Conſeſſo Sinodale, canonicamente ragunato nella noſtra Metropolitana à 24. Agoſto 1701.

Fr. Vincenzo Maria Card. Arciv.

F. A. Canonico Finy Segret. del Sinodo.

INDEX

DECRETORUM, ET CAPITUM SYNODALIUM CONSTITUTIONUM.

Decretum de Aperitione Synodi. pag. 3.

Tit. I. De Conſtitutionibus. 4.

Cap. *I.* *Dioeceſanæ Synodi, hactenus celebratæ, cõfirmãtur. ib.*

Cap. II. *Hæc una illarum obſervantia in reliquis Synodis diligentiori ſcrutinio diſquirenda. Si quid inobſervatum occurrerit, Tituli ad id facientes repetantur. Emendanda, vel demandanda, ſi levia Edicto, ſin gravia, novis Conſtitutionibus injungentur. ibid.*

Tit. II. De officio Sacriſtæ, & Cuſtodis, atque Punctatorũ. 5.

Cap. I. *Capitulares pro ſacro faciendo, à quo, quando, & quomodo è choro vocandi. ibid.*

Cap. II. *Pœna cõtra Decreti prædicti trãſgreſſores ſtatuitur. ib.*

Cap. III. *Hoſtiarum, ac vini qualitati pro Miſſæ Sacrificio conſulitur. Ampullarum mundities demandatur.* 6.

Tit. III. De officio Iudicis ordinarii

narii. ibid.
Cap. I. *Cursorum, aliorumve Tribunali Archiepiscopali servientium, extorsionibus provideatur.* ibid.
Cap. II. *Ne quid eis, etiam sponte detur, præcipitur.* 7.
Tit. IV. De celebratione Missarū, & Diuinis officiis. ibid.
Cap. I. *Diurna officii parui B. M. V. recitatio in Ecclesia Metropolitana instituitur: Dosque pro tali onere fundatur.* ibi.
Cap. II. *Statutorum in præcitato Instrumēto inviolabilis observantia demandatur.* 8.
Decretum de iis, quæ ad universas præfatarum Synodorū Cōstitutiones pertinent. 9.
Decretū de Synodi Cōclusione. ib.
Decretum de indictione futuræ Synodi: 10.
Rogitus Actorum. ibid.
Decretum ultimum de Synodi dimissione. ibid.

TAVOLA DELL'APPENDICE.

I. *Notificazione per lo Monte frumentario.* pag. 12.
II. *Editto XXVIII. per la distribuzione de' luoghi della Diocesi, sottoposti à 25. Vicarie foranee.* 15.
III. *Istromento della fondazione della Dote in somma di duc. 1500. fatta dall'Em. Arcivescovo Orsini, à favore del Collegio de' Mansionarii della Chiesa Metropolitana di Benevento, per la cotidiana recitazione dell'Vffizio Mariano nel Coro, rogato à 22. Febbraio 1701. dal Cherico Notar Domenico Fontanella.* 18.
IV. *Editto XXIX. per la osservanza della Lettera Circolare, spedita per ordine di Nostro Signore Clemēte XI. dalla S. Cōgregazione de' Vescovi, e Regolari, sopra la veneratione, e rispetto, dovuto alle Chiese.* 25.

VAL 152 C177